

Salute e sicurezza

Stress lavoro correlato – Obbligo di valutazione dei rischi

Si ricorda, a chi non avesse ancora provveduto, **l'obbligo di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro – correlato**, come previsto dal Dlgs 81/2008 artt. 17 e 28:

*“Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi - “1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.*

*1-bis. **La valutazione dello stress lavoro-correlato** di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, **a fare data dal 01 gennaio 2011.**”*

La valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni prodotte dalla *Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato*, e può essere effettuata con riferimento alle indicazioni ISPESL (oggi INAIL) come da ultimo aggiornamento del maggio 2011.

Per informazioni: info@matteomelli.it – Tel. 0376/588053

I nostri servizi: www.matteomelli.it

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it